



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
www.aslavellino.it

U.O.C. Tecnico Patrimoniale

Tel.: 0825.877413 – Fax 0825.877406

Direttore: Ing. Daniele Filippone

REGOLAMENTO

**ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI A LAVORI
PUBBLICI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 157, COMMA 2 E DELL'ARTICOLO 36, COMMA
2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 PER IMPORTI DEL CORRISPETTIVO INFERIORI AD €
100.000,00.**

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce criteri, requisiti e modalità per la costituzione e la gestione dell'elenco degli Operatori Economici a cui l'ASL Avellino potrà attingere per l'affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria (nel prosieguo S.A.I.), ai sensi dell'art. 157, comma 2 e articolo 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo "Codice").

1.1 PRESUPPOSTI NORMATIVI

Il D. Lgs. 50/2016, recante "codice dei contratti pubblici", così come modificato dalle ultime disposizioni legislative in materia (Legge 55/2019 – cosiddetto "sblocca cantieri" e Legge 58/2019 – "misure urgenti di crescita economica"), nonché da una serie di decreti attuativi e linee guida / bandi tipo dell'ANAC, di seguito brevemente richiamati:

- linea guida n. 1: affidamento di Servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria (di seguito indicati con l'acronimo SAI);
- linea guida n. 3: compiti del RUP;
- linea guida n. 4: affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione / gestione degli elenchi di Operatori Economici;
- bando tipo n. 3: l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000;

hanno introdotto una serie di modifiche in materia di affidamento dei SAI.

In tema di affidamento di Servizi tecnico - professionali attinenti l'Architettura e l'Ingegneria, i principali elementi definiti nel corpus normativo innanzi richiamato attengono ai punti:

- a) art. 23 - comma 2: affidamento di SAI a mezzo di procedure non ordinarie (concorso di progettazione o concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156) per *lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico*, qualora le stazioni appaltanti possano ricorrere a *professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo 24.*
- b) art. 23 – commi 14 e 15: *la progettazione di servizi ... è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi il prospetto economico degli oneri complessivi il capitolato speciale descrittivo e prestazionale l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara ...*
- a) art. 24 - comma 1, lett. d): le prestazioni relative alla progettazione possono essere espletate dai soggetti di cui all'art. 46, comma 1 (*prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i raggruppamenti temporanei di professionisti*);
- b) art. 24 - comma 8, 8 bis e 8 ter: definizione di regole certe per la determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta per l'affidamento di SAI (attualmente si utilizza il DM 17/06/2016, cosiddetto "decreto corrispettivi");
- c) nel caso non ricorrano le condizioni di cui all'art. 23, comma 2 le procedure concorsuali da attivare per l'affidamento di SAI fanno riferimento a:
 - art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - art. 157 - comma 2, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 100.000 che possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b). Devono essere invitati almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

1.2 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

Le principali attività che devono essere poste in essere dalla stazione appaltante prima di procedere all'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria constano:

a) Nomina del Responsabile Unico del Procedimento

Per ogni affidamento, le stazioni appaltanti, con atto formale individua, ai sensi dell'art. 31 del Codice, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori.

Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere (per ulteriori informazioni sulla figura del RUP, si rimanda alle Linee Guida n. 3).

b) Predisposizione dei documenti di gara

Il RUP, con la collaborazione di eventuali figure di supporto nominate dalla stazione appaltante, espleta le seguenti attività, propedeutiche all'affidamento del Servizio di Architettura e Ingegneria:

- redige il progetto del servizio, ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del codice, con il calcolo dell'importo stimato del corrispettivo posto a base di gara, nel rispetto del decreto di cui all'art. 24 comma 8 del Codice (DM 17/06/2016 - Decreto Parametri);
- acquisisce i codici propedeutici all'affidamento (CIG e CUP);
- redige l'atto deliberativo a contrarre (rif. Linee Guida n. 1 e 4);
- redige il Bando di gara e gli allegati;
- redige il Disciplinare di gara e gli allegati;
- predispone la lettera di invito agli Operatori Economici;
- predispone ulteriore documentazione tecnico-amministrativa di gara, in relazione alle procedure da adottare;
- svolge ogni altra attività prescritta dall'art. 31 del codice e dalle Linee Guida n. 3.

c) Scelta della procedura di affidamento

In via preliminare, predisponendo il progetto del servizio prescritto dall'art.23 commi 14 e 15 del codice, il RUP verifica se ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dello stesso art.23.

A seguito di tale verifica, qualora la progettazione riguardi lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico (così come identificate dalle Linee Guida n. 3, punto 5.1.4), il RUP valuta se ricorrere a:

- professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto;
- procedure concorsuali di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo IV del Codice.

Qualora invece non ricorrano le condizioni sopra richiamate, il RUP, in relazione all'importo stimato del servizio in affidamento, avvia una delle procedure ordinarie previste dagli artt. 36, comma 2 e 157, comma 2 del Codice.

1.3 ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

L'articolazione dell'elenco si basa sulle categorie, destinazioni funzionali, identificazioni delle opere da progettare nell'ambito dei lavori edili / strutturali / impiantistici che potranno essere realizzati nell'ambito delle strutture di competenza dell'ASL AV.

Tale classificazione è stata estratta dalle tabelle Z-1 e Z-2 allegate al DM 17/06/2016 recante "approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016" ed è riportata nella seguente tabella:

CLASSI / CATEGORIE LAVORI / ATTIVITA'																	
Classi e categorie di lavori *	E.05	E.08	E.17	S.01	S.03	IA.01	IA.03	V.01	D.04	P.01							
	Attività	E.06	E.09								E.18	S.02	S.04	IA.02	IA.04	D.05	P.02
		E.07	E.10								E.19						P.03
Studi di fattibilità																	
Progettazione																	

Progettazione Antincendio										
Calcoli delle strutture										
Calcoli degli impianti										
Direzione, misura e contabilità dei lavori										
Assistenza all'Ufficio di direzione lavori										
Collaudo statico										
Collaudo tecnico-amministrativo										
Verifica progetti										
Coordinatore sicurezza in progettazione										
Coordinatore sicurezza in esecuzione										
Attività di supporto al R.U.P.										
Altre attività										
Analisi, studi risparmio energetico										
Relazioni geologiche / indagini geotecniche										
Relazioni e studi agricolo forestali										
Pratiche catastali										
Analisi Vulnerabilità Sismica										
Altro (indicato dal professionista)										
*N.B. Per la corrispondenza di Categoria e destinazione funzionale fare riferimento all'ID. Opere della TAVOLA Z-1 del DM.17.06.2016										

Legenda Categorie (ex DM 17.06.2016)

- E Edilizia
- S Strutture
- IA Impianti
- V Infrastrutture mobilità
- D Idraulica
- P Paesaggio Ambiente

2. OPERATORI ECONOMICI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA E CONDIZIONI PER INSERIMENTO IN ELENCO

Possono presentare l'istanza di inserimento in elenco, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, anche costituendo, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 81 del 22/05/2017, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, purché siano in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai successivi punti 2.1 e 2.2 e purché nei loro confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui al successivo punto 2.3.

2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi all'elenco gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

- 1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
 - a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato:
 - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in vigore della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
 - a.3. nel caso di società di professionisti (*costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice*), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
 - a.4. nel caso società di ingegneria (*costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice*):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
 - b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1. professionisti dipendenti;
 - b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
 - d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
- 2) **Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'elenco devono inoltre dichiarare:**
 - a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
 - b. la non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante

o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.

- c. l'assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presenteranno la manifestazione di interesse né accetteranno inviti a procedure negoziate:
- in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.

2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Gli Operatori economici interessati all'iscrizione all'elenco dovranno possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- a) iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto (professionisti).

Nel caso in cui sia richiesta la relazione geologica, è obbligatoria la presenza del geologo (*Linee Guida ANAC n. 1 – Cap. II punto 3*).

Nel caso di prestazione / attività di "progettazione antincendio" è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei professionisti antincendio di cui al DM 05/08/2011.

- b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (per Società di ingegneria e S.T.P.)

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

2.3 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui istanza di iscrizione:

- è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel presente avviso, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
- non reca l'indicazione dell'oggetto dell'Avviso e la corretta denominazione del concorrente;

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 9 del Codice, i concorrenti:

- che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

In caso di raggruppamento temporaneo:

- **se già formalmente costituito:** che non hanno prodotto l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- **se non ancora costituito:** che non hanno prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato

dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;

- che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

In caso di consorzio stabile:

- che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

Sono comunque esclusi i concorrenti:

- per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.4 ULTERIORI INFORMAZIONI

L'operatore economico può presentare richiesta per la stessa tipologia di servizi singolarmente, e quale componente di raggruppamento temporaneo o società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzio stabile di società di professionisti o di consorzio stabile di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo.

Rimane comunque il divieto di partecipare alla stessa procedura di gara, bandita da questa Stazione Appaltante, singolarmente e quale componente di associazione temporanea, di società di professionisti o di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di iscrizione nell'elenco degli OO.EE. per l'affidamento di SAI dovrà essere inviata all'ASL AV con le modalità ed entro e non oltre i termini temporali definiti nell'avviso pubblico che la S.A. pubblicherà secondo quanto illustrato al successivo punto 6 del Regolamento, a mezzo:

- PEC (al seguente indirizzo: uoc.tecnico.patrimoniale@pec.aslavellino.it)
- raccomandata A.R. al seguente indirizzo: ASL AV – Via Degli Imbimbo n. 10/12 – 83100 Avellino (AV)

L'istanza potrà essere, altresì, presentata a mano presso l'Ufficio Protocollo all'indirizzo: ASL AV – Via Degli Imbimbo n. 10/12 – 83100 Avellino (AV) o con le modalità consentite dall'art.73, comma 4 del Codice, **entro lo stesso termine temporale.**

Nell'istanza dovrà essere riportata la dicitura: **“ASL AV - Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016”.**

L'istanza deve essere composta dalla seguente documentazione, redatta secondo la modulistica allegata:

- a) richiesta di iscrizione (con l'allegata tabella riportante l'individuazione della tipologia degli incarichi), redatta secondo uno specifico **MODELLO A** predisposto dalla stazione appaltante;

b) curriculum, redatto secondo uno specifico **MODELLO B** predisposto dalla stazione appaltante.

L'istanza di iscrizione ed il curriculum professionale devono essere sottoscritte e presentate, unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'istanza di iscrizione, il curriculum professionale, la dichiarazione antimafia (in forma di autocertificazione) devono essere rese e sottoscritte:

- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati;
- in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società;
- in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società;
- in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario
- in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti
- in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria: da tutti i legali rappresentanti.

Le dichiarazioni, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, che siano accertate come non veritiere comportano la decadenza dell'incarico, qualora lo stesso si sia concretizzato, e la cancellazione dall'Elenco, ferma restando la comunicazione alle autorità competenti.

Non saranno accettate le richieste:

- con documentazione incompleta;
- mancanti del curriculum professionale;
- mancanti della/e firma/e del/dei dichiarante/i apposta/e in calce a ciascun documento
- mancanti della/e fotocopia/e del/dei documento/i di riconoscimento previsto/i;
- mancanti della documentazione su supporto informatico.

4. REQUISITI SPECIALI

I requisiti economico-finanziari ex art.83 comma 1 lettera b) del Codice (*solo per affidamenti di importo stimato superiore pari o superiore a 40.000 euro*) ed i requisiti di capacità tecnico-professionale ex art. 83 comma 1 lettera c), necessari per partecipare alle procedure negoziate, verranno, di volta in volta, fissati nel disciplinare di gara che sarà allegato alla lettera di invito, che sarà inviata agli Operatori Economici selezionati per partecipare alla gara.

In rapporto all'importo delle categorie, destinazioni funzionali e identificazione d'opera dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, la stazione appaltante, potrà richiedere un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco. In tal caso, troverà applicazione, per le categorie dei lavori di cui sopra, l'articolo 8 del DM 17 giugno 2016, secondo cui *"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"*. Si chiarisce che, nel caso di incertezze nella comparazione dell'identificazione d'opera di cui al del DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere nella nuova classificazione del DM 17 giugno 2016.

5. PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL'ELENCO E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE NEGOZiate

5.1 AMMISSIONE ALL'ELENCO

Un'apposita commissione, in seduta riservata (*ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice*), sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari per l'ammissione all'elenco, nonché a verificare che:

- gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori economici ausiliari per conto di altri candidati, a pena dell'esclusione di entrambi;

- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione.

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, dopo l'eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio previste dall'articolo 83, comma 9 del Codice, esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

Con segnato atto deliberativo la stazione appaltante provvederà ad approvare le risultanze della Commissione di gara ed a pubblicare l'elenco degli OO.EE. ammessi ed esclusi.

L'iscrizione nell'elenco degli OO.EE. ammessi non costituisce obbligo per l'Ente in ordine all'affidamento di incarichi.

5.2 SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE

Coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee Guida Anac n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016 e aggiornate con delibera n. 206/2018, tra i soggetti ammessi all'elenco vengono selezionati, dalla stazione appaltante, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, **in numero pari a 5 (cinque)**, **attraverso un sorteggio pubblico**, *adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, indicato nella lettera di invito.*

6. PUBBLICITÀ DELL'ELENCO E AGGIORNAMENTO

L'avviso per l'istituzione dell'elenco di Operatori Economici è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 36, comma 9, del Codice. Quindi sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4 del Codice, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo.

Gli **aggiornamenti dell'elenco** saranno effettuati periodicamente, **con cadenza semestrale**, sulla base delle istanze pervenute.

La stazione appaltante provvederà ad emanare un provvedimento sull'aggiornamento dell'elenco, da pubblicare con le stesse regole del provvedimento con il quale è stato approvato l'elenco degli OO.EE. di prima stesura (a mezzo di avviso pubblico).

Gli **aggiornamenti semestrali** dell'elenco OO.EE. SAI saranno effettuati negli intervalli temporali **(giugno – luglio)** e **(dicembre – gennaio)**, a partire dal corrente anno e comprenderanno le seguenti operazioni:

- Avviso pubblico di aggiornamento dell'elenco;
- Nomina Commissione per la valutazione delle istanze pervenute nei termini temporali fissati nel precitato avviso di aggiornamento dell'elenco;
- Esito delle valutazioni della Commissione;
- Atto deliberativo di presa d'atto delle risultanze della Commissione ed aggiornamento dell'elenco.

Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute prima della data di pubblicazione dell'avviso di prima stesura e dei successivi avvisi di aggiornamento dell'elenco.

7. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

7.1 PROCEDURA NEGOZIATA

Le procedure negoziate che la stazioni appaltante esperirà fruendo dell'elenco di OO.EE. in fase di costituzione, saranno esperite adottando il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa (per Servizi di Architettura ed Ingegneria di importo stimato pari o superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 100.000).

Comunque i criteri da adottare negli affidamenti saranno chiaramente riportati nel disciplinare di gara allegato alla lettera di invito predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), unitamente agli elementi di valutazione delle offerte, tenendo conto delle indicazioni di cui alle Linee guida n.1 dell'ANAC (Capitolo VI, punto 1).

Nello stesso disciplinare, come già richiamato al punto 3, saranno espressamente indicati i **requisiti speciali** di cui all'art. 83 del Codice, richiesti dalla stazione appaltante per la partecipazione alle procedure di affidamento.

L'importo a base di gara, riportato nel disciplinare allegato alla lettera di invito, sarà calcolato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

7.2 AFFIDAMENTO DIRETTO

Per SAI di importo stimato inferiore ad € 40.000, è ammesso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), l'affidamento diretto ad un Operatore Economico di cui all'elenco, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Per tale tipologia di affidamento non è necessario che gli Operatori Economici dimostrino il possesso dei requisiti economico-finanziari di cui all'art. 83, comma 1 lettera b), ferma restando la possibilità per la stazione appaltante (art.32 comma 2 del Codice) di richiedere i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera c), motivando tale scelta.

È ovviamente obbligatorio, anche per gli operatori economici destinatari di affidamenti diretti, il possesso dei requisiti di ordine generale (art.80 del Codice) e di idoneità professionale (art.83 comma 1 lettera a).

La Stazione Appaltante adotterà il divieto di cumulo degli incarichi nell'anno solare.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'Elenco e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.